

Ordinanza sui titoli di trasporto per i viaggi di servizio (Ordinanza sui titoli di servizio)

Modifica del 17 ottobre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 settembre 1987¹ sui titoli di servizio è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² L'agente con meno di 90 giorni di viaggio di servizio partecipa come segue al costo dell'abbonamento generale:

- a. in ragione del 40 per cento, per 60-89 giorni di viaggio di servizio;
- b. in ragione del 60 per cento, per 30-59 giorni di viaggio di servizio;
- c. in ragione dell'85 per cento, per meno di 30 giorni di viaggio di servizio.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

17 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

¹ SR 172.221.129